



REGIONE  
PIEMONTE

# GIUNTA REGIONALE

Verbale n. 338

Adunanza 6 febbraio 2023

L'anno duemilaventitre il giorno 6 del mese di febbraio alle ore 09:30 presso la nuova sede del Palazzo della Regione Piemonte, Via Nizza 300, si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Alberto CIRIO Presidente, ~~Fabio CAROSSO Vicepresidente~~ e degli Assessori Chiara CAUCINO, Elena CHIORINO, Marco GABUSI, Luigi Genesisio ICARDI, Vittoria POGGIO, Marco PROTOPAPA, Fabrizio RICCA, Andrea TRONZANO, ~~Matteo MARNATI, Maurizio Raffaele MARRONE,~~ con l'assistenza di Guido ODICINO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Sono assenti il Vicepresidente CAROSSO e gli Assessori: MARNATI, MARRONE

(Omissis)

**D.G.R. n. 9 - 6485**

OGGETTO:

Modifica ed integrazione della D.G.R. n. 84-4451 del 22 dicembre 2021 avente ad oggetto: "Riforma del sistema della residenzialità psichiatrica in Piemonte. Revoca parziale delle DD.GG.RR. n. 30-1517 del 3 giugno 2015, n. 29-3944 del 19 settembre 2016, n. 14-4590 del 23 gennaio 2017 e n. 41-6886 del 18 maggio 2018".

A relazione dell' Assessore ICARDI:

Premesso che:

- con D.G.R. n. 84-4451 del 22 dicembre 2021 è stata approvata la riforma del sistema della residenzialità psichiatrica in Piemonte, prendendo atto, tra l'altro, del documento che definiva i principi ispiratori della riforma, le regole di presa in carico dei pazienti, le tipologie di strutture ed i loro requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e gestionali, le tariffe ed il regime transitorio, necessario a concludere il percorso di accreditamento delle strutture, al fine della loro contrattualizzazione e di una ridefinizione del fabbisogno;
- l'adeguamento ai requisiti organizzativo-gestionali previsti dalla citata D.G.R. è risultato particolarmente complesso, in particolare a causa della carenza di alcune figure professionali (educatori, personale infermieristico, Oss) difficilmente reperibili in ambito regionale, come più volte evidenziato da parte delle strutture con diverse note agli atti della Direzione, rendendo quindi particolarmente critica sia l'attestazione puntuale del possesso di detti requisiti entro il 30/6/2022 e/o il mantenimento dei necessari standard gestionali, come previsto dalle "disposizioni sul regime transitorio" di cui all'all. A alla D.G.R. n. 84-4451/2021, sia la percorribilità di soluzioni di continuità dei rapporti contrattuali tra ASL e strutture, stante le gravi ripercussioni che ciò avrebbe causato sulla funzionalità dei DSM delle aziende sanitarie e sulla continuità dei progetti riabilitativi avviati con i pazienti;
- a tale carenza/diformità di requisiti si è in parte fatto fronte con la riclassificazione di strutture in altre aventi un minor livello di complessità organizzativa.

Considerato che è emersa comunque l'esigenza, rappresentata dalle associazioni dei gestori in occasione dei confronti con il Coordinamento Regionale Area Psichiatria (di cui alla D.D.

n. 525 del 29 marzo 2022) di consentire, per alcune situazioni, una ulteriore flessibilità, rispetto a quella del 15% già prevista dalla D.G.R. 84-4451/2021, per quanto riguarda l'utilizzo di talune figure professionali (educatori professionali socio-sanitari e tecnici della riabilitazione psichiatrica) per un periodo transitorio, al fine di permettere alle stesse di integrare le risorse mancanti o ai DSM di verificare soluzioni alternative nell'interesse dei pazienti.

Preso atto della seguente proposta di modifica della D.G.R. n. 84-4451 del 22 dicembre 2021 pervenuta dal Coordinamento regionale Area Psichiatria in data 22.11.2022:

*“In sostituzione degli educatori professionali socio-sanitari/tecnici della riabilitazione psichiatrica, le attività di tipo riabilitativo e risocializzante possano essere svolte da psicologi o da terapisti occupazionali o da laureati in scienze motorie con esperienza di almeno 2 anni in strutture sanitarie pubbliche o private accreditate nella disciplina di psichiatria o in servizi equipollenti. Tale sostituzione può avvenire nel limite del 40% del monte ore riservato agli educatori professionali socio-sanitari/tecnici della riabilitazione psichiatrica.”*

*Tale deroga è efficace per un periodo transitorio di tre anni, con una progressiva riduzione della flessibilità (2023: 40%; 2024: 25%; 2025: 15%).*

*Durante tale periodo le strutture saranno soggette a verifica periodica in merito all'evoluzione della situazione del personale.*

*Gli educatori socio pedagogici e i pedagogisti potranno operare nelle strutture a carattere socio-sanitario (SRP 3.2 e 3.3) conformemente ai disposti del comma 594, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e del comma 517 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018, che ne consentono l'utilizzo nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socio-educativi.*

*Le nuove assunzioni a tempo indeterminato dovranno essere rivolte alle figure aventi i titoli specifici previsti dalla D.G.R. 84-4451/2021”.*

Da tutto quanto sopra esposto si ritiene opportuno procedere, sulla base delle valutazioni istruttorie condotte dal Settore regionale competente sentito il coordinamento dell'area Psichiatria e i rappresentanti delle Associazioni datoriali, ad alcune modifiche ed integrazioni alla citata D.G.R. n. 84-4451/2021 e, nello specifico:

- stabilire che sia temporaneamente incrementata dal 15% al 40% la flessibilità prevista per le attività rese da educatori professionali socio-sanitari e tecnici della riabilitazione psichiatrica nei confronti di attività rese da psicologi o terapisti occupazionali o laureati in scienze motorie con esperienza di almeno 2 anni in strutture sanitarie pubbliche o private accreditate nella disciplina di psichiatria o in servizi equipollenti;

- stabilire la durata di tale incremento temporaneo della flessibilità delle figure professionali in tre anni (periodo ritenuto congruo per consentire l'avvio/il completamento del percorso formativo delle figure professionali carenti e il conseguimento dei relativi titoli universitari abilitanti), con una progressiva riduzione della flessibilità (2023: 40%; entro il 31.12.2024: 25%; entro il 31.12.2025: 15% a regime), durante i quali le strutture interessate potranno operare dando evidenza, con periodicità quadrimestrale, delle azioni messe in campo nell'assunzione del personale, al fine di superare le criticità residue relative alle figure previste dalla D.G.R. n. 84-4451/2021;

- prevedere che presso le strutture S.R.P. 3.2 e 3.3, stante il carattere socio-sanitario, possano operare, limitatamente agli aspetti socio-educativi, anche gli educatori socio pedagogici ed i pedagogisti, conformemente ai disposti del comma 594, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e del comma 517 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018.

Ravvisata inoltre l'opportunità di:

- modificare, relativamente alle medesime strutture (S.R.P. 3.2 e 3.3), i requisiti strutturali, laddove sono stati erroneamente previsti “spazi da dedicare esclusivamente al personale, ai colloqui ed alle riunioni”, stante le finalità a cui sono dedicate le stesse, di sviluppare l'autonomia e la vita relazionale del paziente, ricreando il più possibile un ambiente “domestico”;

- definire il termine di conclusione del procedimento autorizzativo in 120 giorni (anziché 90 giorni), riorganizzando altresì i termini endoprocedimentali degli iter autorizzativi e di accreditamento, che risultano in tal modo adeguati alla complessità dei procedimenti dovuti alle verifiche tecnico-amministrative o sanitarie connesse che richiedono il coinvolgimento, nell'ambito dell'iter istruttorio, di organismi esterni all'Amministrazione Regionale;
- modificare la previsione che l'autorizzazione per le strutture a gestione pubblica sia rilasciata dalle aziende sanitarie, ponendo in carico alla Regione detta competenza per omogeneità di regolamentazione con le altre strutture residenziali (es. disabili, anziani);
- stabilire che i procedimenti di accreditamento di cui all'Allegato A della D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021 per quanto attiene ai soggetti competenti al rilascio del parere di sussistenza dei requisiti di accreditamento, sono da riferirsi alle istanze presentate per nuovi accreditamenti prevedendo, per celerità del procedimento, nello specifico che:
  - gli iter di accreditamento già in corso alla data di entrata in vigore della D.G.R. n. 84-4451 del 22 dicembre 2021 siano completati, per quanto attiene ai soggetti competenti, secondo le regole vigenti al momento del loro avvio, con riferimento all'espressione del parere sull'accREDITamento di competenza dell'ASL che lo aveva già rilasciato ai sensi della D.G.R. n. 29-3944 del 19/09/2016, anziché dell'ARPA;
  - per ciò che concerne le strutture già autorizzate e accreditate con D.G.R. n. 29-3944 del 19/09/2016, eventuali modifiche intervenute entro il 31 dicembre 2024 seguono l'iter di accREDITamento già disposto dal suddetto provvedimento, con riguardo al rilascio del parere di accREDITamento, che è da ritenersi di competenza dell'ASL di riferimento territoriale, anziché dell'ARPA.

Ritenuto opportuno pertanto, per quanto sopra esposto, di modificare ed integrare le disposizioni di cui all'Allegato A della D.G.R. n. 84-4451 del 22 dicembre 2021 nel modo seguente:

Al capitolo *“Requisiti per l'autorizzazione all'esercizio specifici per le tipologie di strutture residenziali psichiatriche”*:

- al paragrafo *“S.R.P. 3.2 – Struttura residenziale psichiatrica per interventi socioriabilitativi, con personale nelle 12 ore giornaliere - Requisiti strutturali”*, nel secondo periodo, la locuzione *“gli spazi da dedicare esclusivamente al personale, ai colloqui e alle riunioni”* è soppressa;

- al paragrafo *“S.R.P. 3.3 – Struttura residenziale psichiatrica per interventi socioriabilitativi, con personale per fasce orarie - Requisiti strutturali”*, nel secondo periodo, la locuzione *“gli spazi da dedicare esclusivamente al personale, ai colloqui e alle riunioni”* è soppressa.

Al capitolo *“Procedimento di autorizzazione e disposizioni sulla vigilanza e il controllo”*, al paragrafo *“Procedimento di autorizzazione all'esercizio”*:

- al punto 2 la locuzione: *“entro i successivi 25 giorni”* è sostituita dalla seguente: *“entro i successivi 30 giorni”*;

- il punto 3 del secondo periodo, è sostituito dal seguente: *“entro 30 giorni dalla comunicazione la ASL competente per territorio rilascia il titolo autorizzativo e lo comunica al soggetto gestore e, per conoscenza, alla Regione – Direzione Sanità e al Comune di ubicazione della struttura. Per le strutture gestite direttamente dalle ASL il titolo autorizzativo viene rilasciato dagli Uffici regionali competenti della Direzione Sanità. Il procedimento autorizzativo deve concludersi entro 120 giorni dal ricevimento dell'istanza”*.

Al capitolo *“Procedimento di accREDITamento, contrattualizzazione e disposizioni sul controllo e la vigilanza”*, al paragrafo *“Procedimento di accREDITamento”*:

- al punto 2 del secondo periodo la locuzione *“entro i successivi 25 giorni”* è soppressa;

- al punto 3 del secondo periodo, la locuzione *“entro 5 giorni lavorativi”* è sostituita con la seguente: *“entro 30 giorni”*.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Visto il DPCM 12 gennaio 2017.

Vista la D.G.R. n. 84-4451 del 22 dicembre 2021.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021

la Giunta Regionale

d e l i b e r a

1. di modificare ed integrare le disposizioni di cui all'Allegato A della D.G.R. n. 84-4451 del 22 dicembre 2021, avente ad oggetto: "Riforma del sistema della residenzialità psichiatrica in Piemonte. Revoca parziale delle DD.GG.RR. n. 30-1517 del 3 giugno 2015, n. 29-3944 del 19 settembre 2016, n. 14-4590 del 23 gennaio 2017 e n. 41-6886 del 18 maggio 2018", contenute nei capitoli "*Requisiti per l'autorizzazione all'esercizio specifici per le tipologie di strutture residenziali psichiatriche*", "*Procedimento di autorizzazione e disposizioni sulla vigilanza e il controllo*", "*Procedimento di accreditamento, contrattualizzazione e disposizioni sul controllo e la vigilanza*" secondo quanto descritto in premessa;
2. di approvare il documento coordinato risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate ai capitoli di cui sopra, allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, al fine di consentire una lettura omogenea delle disposizioni;
3. di disporre che i procedimenti di accreditamento di cui all'Allegato A della D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021 per quanto attiene ai soggetti competenti al rilascio del parere di sussistenza dei requisiti di accreditamento sono da riferirsi alle istanze presentate per nuovi accreditamenti, stabilendo nello specifico che:
  - gli iter di accreditamento già in corso alla data di entrata in vigore della D.G.R. n. 84-4451 del 22 dicembre 2021 siano completati, per quanto attiene ai soggetti competenti, secondo le regole vigenti al momento del loro avvio, con riferimento all'espressione del parere sull'accREDITamento di competenza dell'Asl che lo aveva già rilasciato ai sensi della D.G.R. n. 29-3944 del 19/09/2016, anziché dell'ARPA;
  - per ciò che concerne le strutture già autorizzate e accreditate con D.G.R. n. 29-3944 del 19/09/2016, eventuali modifiche intervenute entro il 31 dicembre 2024 seguono l'iter di accREDITamento già disposto dal suddetto provvedimento, con riguardo al rilascio del parere di accREDITamento, che è da ritenersi di competenza dell'ASL di riferimento territoriale, anziché dell'ARPA.
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010.

(Omissis)

Il Presidente  
della Giunta Regionale  
Alberto CIRIO

Direzione della Giunta regionale  
Il funzionario verbalizzante  
Guido ODICINO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 6 febbraio 2023.

sl